

CAPACITA' ASSUNZIONALE

FACOLTA' ASSUNZIONALE PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

A normativa vigente i tetti per le assunzioni a tempo indeterminato non sono definiti da specifiche disposizioni, per cui si deve ritenere che si applichino le regole fissate dall'art. 3 del DL 90/2014, quindi il 100% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente oltre ai resti relativi al triennio precedente.

Comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti

Condizioni		Assunzioni possibili	Riferimenti normativi
1	Spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento che rimane sempre fisso).	2019: 100% spesa cessati 2018 + resti del triennio 2016-2018 2020: 100% spesa cessati 2019 + resti del triennio 2017-2019 2021: 100% spesa cessati 2020 + resti del triennio 2018-2020	- art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014 ¹ .

Premesso che nel corso del 2018 sono previste due cessazioni di personale per pensionamento (n. 1 collaboratore tecnico cat. B3 e n. 1 istruttore amministrativo direttivo cat. D1) e dato atto che non abbiamo resti di capacità assunzionale derivanti da anni precedenti, la capacità assunzionale dell'ente nel 2019 in base alla attuale normativa risulta come da tabella sotto indicata:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019

Anno	Profili in cessazione	Anno cessazione	Categoria di accesso	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
2019	n. 1 collaboratore tecnico B3	2018	B3	€ 19.063,80	€ 1.588,65	€ 20.652,45
2019	n. 1 amministratore direttivo cat. D1	2018	D1	€ 22.135,47	€ 1.844,62	€ 23.980,09
Nel 2019 sono consentite le assunzioni pari al 100% della spesa del personale cessato nel 2018					100%	€ 44.632,54

Ad oggi non sono previste cessazioni negli anni successivi al 2019.

¹ **5.** Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.** L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

LIMITE DI SPESA PER UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE

Richiamato il vigente art. 9, c. 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, s.m.i. che recita "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁰⁶⁾, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Il limite di spesa fissato secondo la normativa sopra richiamata è pari ad € 8.085,83, come da certificazione prot. 10741 del 12.12.2011.

Nella programmazione triennale riferita all'esercizio 2019 al momento non sono previste assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

**VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019 CON IL
LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 –**

rif. bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto di c.c. n. 8 del 15.02.2018, s.m.i.

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2019 ²		
			Spese già contratte ³	Nuove spese programmate	TOTALE
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato	PDC 1.1.1.1.	679.675	44.633	724.308
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	PDC 1.1.1.1.	-		-
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06			-
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro				-
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto) SEGRETARIO	CAP. 1036 PDC 1.9.1.1.1.	43.950		43.950
	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando				-
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06			-
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06			-
9	Oneri contributivi a carico ente	PDC 1.1.2.1.	198.756	12.330	211.086
10	IRAP	PDC 1.2.1.1.	60.421	3.794	64.215
11	Oneri per lavoratori socialmente utili				
12	Buoni pasto	PDC 1.1.1.2.2.	1.400		1.400
13	Assegno nucleo familiare	PDC 1.1.2.2.	6.050		6.050
14	Spese per equo indennizzo				
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.) – Deodati Michele - Unione Appennino Bolognese	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	53.041		53.041
16	Altro : Missioni cap. 1024 /1084 /1264	PDC 1.3.2.2.2.	759		759
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		1.044.052	60.757	1.104.809

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2019 ⁴		
			Spese già contratte ⁵	Nuove spese programmate	TOTALE
A DETRARRE					
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	9.400		9.400
19	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	25.838		25.838
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge				
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati				
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate				
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	136.194		136.194
24	Diritti di rogito segretario,	Cap. 1038/1020/1022	2.011		2.011

² Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2019.

³ Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2019.

⁴ Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2019.

⁵ Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2019.

	incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI				
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06			
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	759		759
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		64.500		64.500
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.				
29	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29)		€ 238.702		€ 238.702
30	SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (voce 17-voce 29)		€		€ 866.107
31	LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013		€ 931.982,09		MARGINI DI SPESA € 65.875,09

Rapporto medio dipendenti popolazione DM 10 aprile 2017 comuni da 3.000 a 4.999 abitanti : 1/150
 Rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2017: 24/4846 = 1/201 PERCENTUALE RISPETTATA

Pareggio di bilancio 2017: RISPETTATO

Dato atto che la consistenza della dotazione organica è stata determinata con atto di g.c. n. 8 del 22.01.2018, così come modificato in data 07/06/2018 con atto n. 52, si riportano di seguito indicazioni riferite alla dotazione organica finanziaria e alle professionalità esistenti e previste all'interno dell'ente nel periodo di riferimento

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

	2018	2019	2020	2021
CATEGORIE				
D	4	4	4	4
C	13	13	13	13
B3	5	5	5	5
B	2	2	2	2
A	1	1	1	1
TOTALE	25	25	25	25

COSTO DOTAZIONE ORGANICA	€ 543.252	€ 543.252	€ 543.252	€ 543.252
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Calcolato con tabellare dal 01/04/2018 CCNL 21/05/2018

All'interno della dotazione organica risulta n. 1 dipendente cat. C profilo professionale istruttore amministrativo contabile con contratto part time al 94,4%.

Nel corso del 2018 sono previste due cessazioni di personale per pensionamento (n. 1 collaboratore tecnico cat. B3 e n. 1 istruttore amministrativo direttivo cat. D1).

Nel 2019 è prevista la copertura dei due posti (medesima categoria e medesimo profilo) attraverso concorso pubblico previo espletamento delle procedure di mobilità obbligatorie.

La differenza tra il costo della dotazione organica e il costo della retribuzione lorda del personale di cui alle due tabelle precedenti è determinata dal costo per le progressioni economiche, salario accessorio, indennità di posizione e risultato, assegni e indennità varie.

DOTAZIONE ORGANICA PER SERVIZIO**ANNO 2018**

CATEGORIA	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
D	1	0	1	1	1	4
C	3	4	2	1	3	13
B3	0	0	5	0	0	5
B	0	0	2	0	0	2
A	0	1	0	0	0	1
	4	5	10	2	4	25

ANNO 2019

CATEGORIA	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
D	1	0	1	1	1	4
C	3	4	2	1	3	13
B3	0	0	5	0	0	5
B	0	0	2	0	0	2
A	0	1	0	0	0	1
	4	5	10	2	4	25

ANNO 2020

CATEGORIA	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
D	1	0	1	1	1	4
C	3	4	2	1	3	13
B3	0	0	5	0	0	5
B	0	0	2	0	0	2
A	0	1	0	0	0	1
	4	5	10	2	4	25

ANNO 2021

CATEGORIA	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
D	1	0	1	1	1	4
C	3	4	2	1	3	13
B3	0	0	5	0	0	5
B	0	0	2	0	0	2
A	0	1	0	0	0	1
	4	5	10	2	4	25

DOTAZIONE ORGANICA PER PROFILO PROFESSIONALE

ANNO 2018

	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
CATEGORIA D						
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1					1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO			1			1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO				1		1
ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE PM					1	1
CATEGORIA C						
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3	4				7
ISTRUTTORE TECNICO			2			2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
AGENTE P.M.					3	3
CATEGORIA B3						
COLLABORATORE TECNICO			5			5
CATEGORIA B						
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO			2			2
CATEGORIA A						
OPERATORE AUSILIARIO			1			1
	4	5	10	2	4	25

ANNO 2019

	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
CATEGORIA D						
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1					1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO			1			1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO				1		1
ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE PM					1	1
CATEGORIA C						
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3	4				7
ISTRUTTORE TECNICO			2			2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
AGENTE P.M.					3	3
CATEGORIA B3						
COLLABORATORE TECNICO			5			5
CATEGORIA B						
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO			2			2
CATEGORIA A						
OPERATORE AUSILIARIO			1			1
	4	5	10	2	4	25

ANNO 2020

	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
CATEGORIA D						
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1					1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO			1			1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO				1		1
ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE PM					1	1
CATEGORIA C						
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3	4				7
ISTRUTTORE TECNICO			2			2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
AGENTE P.M.					3	3
CATEGORIA B3						
COLLABORATORE TECNICO			5			5
CATEGORIA B						
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO			2			2
CATEGORIA A						
OPERATORE AUSILIARIO		1				1
	4	5	10	2	4	25

ANNO 2021

	FINANZIARIO	SEGRETERIA	TECNICO	ANAGRAFE	POLIZIA MUNICIPALE	TOTALE
CATEGORIA D						
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1					1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO			1			1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO				1		1
ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE PM					1	1
CATEGORIA C						
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	3	4				7
ISTRUTTORE TECNICO			2			2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
AGENTE P.M.					3	3
CATEGORIA B3						
COLLABORATORE TECNICO			5			5
CATEGORIA B						
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO			2			2
CATEGORIA A						
OPERATORE AUSILIARIO		1				1
	4	5	10	2	4	25

Gaggio Montano, 20 luglio 2018

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Loretta Palmieri



